

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 29 gennaio 2021

Oggetto: applicazione dell'imposta di bollo alle fatture


Come noto tutte le fatture – sia cartacee che elettroniche - di importo superiore ad euro 77,47 che non si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA scontano l'imposta di bollo – ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 642/72 - nella misura fissa di 2 euro.

L'imposta di bollo, nel caso di **fattura emessa in modalità analogica**, viene assolta mediante apposizione di marca da bollo oppure – su base volontaria – in modalità virtuale. Sulle **fatture emesse in modalità elettronica**, per la loro natura dematerializzata, l'imposta di bollo viene assolta sempre in modalità virtuale.

La presente nota informativa riepiloga le caratteristiche dell'imposta di bollo e le diverse modalità di pagamento anche in considerazioni delle recenti novità introdotte in materia.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservata e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

dott. Ottavio De Marco



1. FATTURE SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI BOLLO

Le fatture sia elettroniche che cartacee di **importo superiore ad € 77,47** e relative ad operazioni per le quali non è addebitata l'IVA, in applicazione del principio di alternatività tra l'imposta di bollo e l'IVA (*ex articolo 6 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972*) scontano l'imposta di **bollo nella misura fissa di 2 euro** (*ex art. art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72*).

Sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.

Se in fattura sono presenti contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.

❖ Operazioni soggette ad imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per i documenti di seguito indicati:

- ✓ fatture, note, conti e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati anche tramite terzi;
- ✓ ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

relativi ad operazioni:

- ✓ escluse IVA ex articolo 15 D.P.R. 633/72 (*anticipazioni, interessi moratori, ...*);
- ✓ esenti IVA ai sensi dell'articolo 10 D.P.R. 633/72;
- ✓ fuori campo IVA ex art 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/72 (*manca di presupposto soggettivo o oggettivo*), ivi comprese quelle emesse da contribuenti in regime di vantaggio e forfettari, ed ex art. 7 e seguenti D.P.R. 633/72 (*manca di presupposto territoriale*);
- ✓ non imponibili: servizi internazionali (*articolo 9 D.P.R. 633/72*), servizi connessi agli scambi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni;
- ✓ cessioni ad esportatori abituali (ovvero a seguito di presentazione di dichiarazione di intento).

❖ Operazioni non soggette a imposta di bollo

In via generale, sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, ecc.; a condizione che i documenti:

- ✓ riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni e prestazioni assoggettate ad Iva;
- ✓ riportino l'Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono. Ad esempio:
 - ❖ le fatture che riguardano operazioni soggette ad IVA e che riportino l'IVA;
 - ❖ le fatture soggette a *reverse charge*;
 - ❖ le fatture relative ad operazioni del Gruppo IVA;
 - ❖ le fatture relative a cessioni di merci per l'esportazione (esportazione diretta e triangolare);
 - ❖ le fatture relative a cessioni di beni intracomunitarie;
 - ❖ Enti Terzo Settore: gli atti, i documenti, le istanze, le dichiarazioni ed ogni altro documento cartaceo o informatico (*ex art. 82 c. 5 del D.lgs. 117/2017*).

* * * * *

2. MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEL TRIBUTO

La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 642/1972, che prevede le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, sia nel caso della fattura analogica che in quello della fattura elettronica (*così come negli altri casi in cui l'imposta di bollo dovesse essere dovuta ovvero ricevute o documenti diversi*).

Al pagamento dell'imposta di bollo sono chiamati **in solido** tutti coloro che fanno uso di un documento assoggettabile ad imposta di bollo.

Tale imposta è a carico del debitore, come stabilito dall'art. 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell'imposta nonché per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambe le parti, sia chi emette la fattura, sia chi la riceve, senza la corretta applicazione.

Chi riceve un atto irregolare, privo della marca da bollo, deve, entro 15 giorni dal ricevimento, provvedere a versare in proprio l'imposta presentando il documento all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 642 del 1972, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l'atto senza assolvere all'obbligo di pagare il tributo.

Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.

È facoltà del contribuente addebitare l'importo del bollo in fattura, ponendolo così a carico del cliente (*anticipazione ex articolo 15 D.P.R. 622/72*), fatta eccezione per le **fatture verso Enti Pubblici**, per le quali non è consentito esercitare la rivalsa dell'imposta di bollo (*art. 8 D.P.R. n. 642/1972*).

Per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, il **bollo si evidenzia solo nel tracciato e deve essere pagato dall'emittente** (ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l'imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l'importo corrispondente non deve essere incluso nel campo Imponibile/Importo).

Quando il suddetto costo è a carico del cliente, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (*ex art. 15 D.P.R. 633/1972*).

2.1 Assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche

A partire dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica.

Relativamente alle fatture elettroniche il versamento del bollo sarà sempre effettuato in modalità virtuale senza richiedere autorizzazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, infatti, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014 e, pertanto, i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972.

L'invio della fattura elettronica avviene attraverso il **"Sistema di Interscambio" (Sdi)**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di:

- ✓ Ricevere fatture sotto forma di file con le caratteristiche della 'FatturaPA'
- ✓ Effettuare controlli sui file ricevuti
- ✓ Inoltare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie o verso cessionari/committenti privati.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 28/12/2018, in particolare sulla fattura elettronica va indicata la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014" compilando il campo "Dati bollo" presente nel tracciato del file xml.

In particolare nel tracciato xml della fattura elettronica nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo ed il cedente intende addebitare tale tributo andranno valorizzati i campi "DatiBollo". In particolare:

- ✓ "BolloVirtuale": indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale);
- ✓ "ImportoBollo": importo dell'imposta di bollo.

Le somme che i contribuenti saranno chiamati a versare saranno quelle risultanti dalla compilazione dell'apposito campo del tracciato telematico.

L'articolo 1, comma 1108, della **legge di bilancio 2021**, stabilisce che, per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Vengono così eliminate eventuali incertezze, legate all'applicazione del tributo, nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione del documento fiscale è diverso dal soggetto cedente o prestatore, specificando che, anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

❖ Scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo

Con il D.M. 4 dicembre 2020 pubblicato nella G.U. n. 314 del 19.12.2020 il MEF ha rimodulato le scadenze del versamento dell'imposta per le fatture elettroniche inviate tramite il SdI a partire **dal 1° gennaio 2021**.

I pagamenti delle imposte di bollo, relative a fatture emesse nel I, III e IV trimestre andranno effettuati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro giorno 20 del mese successivo al trimestre. Ad esempio, il versamento dell'imposta dovuta per il I° trimestre 2021 andrà eseguito entro il 31 maggio 2021.

Il pagamento delle imposte, relative alle fatture emesse nel II trimestre, dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi entro il 30 settembre.

Nel caso in cui l'imposta di bollo sia di modesta entità, è prevista la possibilità di accorpare i versamenti.

In particolare, se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse durante il primo trimestre è di importo inferiore a 250 euro, sarà possibile effettuare il versamento unitamente al tributo relativo al secondo trimestre entro il 30 settembre, il quale coincide con la scadenza per il versamento del II° trimestre.

Analogamente se il tributo relativo ai primi due trimestri dell'anno non supera l'importo di 250 euro, il versamento potrà essere effettuato, unitamente al bollo dovuto per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Scadenze di liquidazione imposta di bollo

Trimestre di riferimento	Imposta dovuta	Termine di versamento
I (gennaio-marzo)		31 maggio
	≤250 euro	30 settembre
II (aprile-giugno)		30 settembre
I+II (gennaio-giugno)	≤250 euro	30 novembre
III (luglio-settembre)		30 novembre
IV (ottobre-dicembre)		28 febbraio

❖ Modalità di versamento dell'imposta di bollo

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico reso disponibile nell'area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile il pagamento tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP), attraverso i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Denominazione
2521	I trimestre
2522	II trimestre
2523	III trimestre
2524	IV trimestre
2525	Sanzioni
2526	Interessi

In sede di compilazione del modello "F24", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

❖ **Integrazione automatica in caso di imposta mancante**

L'articolo 143 del decreto-legge n. 34/2020 (decreto "Rilancio") aveva differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di interscambio, ove non rechina l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Si ricorda che l'articolo 12-novies del decreto-legge n.34/2019 consente all'Agenzia delle Entrate, in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di **verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, ponendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In base all'art.1, commi 211 e 212, della legge finanziaria 2008, l'AdE ove rilevi la mancanza della specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture stesse.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 16 giugno 2014, l'Amministrazione finanziaria include nel calcolo del bollo dovuto, sia l'imposta dovuta in base a quanto dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Nei casi in cui non sia possibile effettuare tale verifica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta e di recupero del tributo.

L'articolo 17 del decreto legge n. 124/2019 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra amministrazione e contribuente, per l'espressa individuazione delle somme dovute, nelle ipotesi di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2021 per le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta, ma per le quali risulta dovuta, viene confermato che l'Agenzia delle Entrate provvede all'integrazione. Entro 15 giorni del mese successivo alla chiusura del trimestre attraverso avviso telematico l'Amministrazione finanziaria rende noto al cedente, prestatore o all'intermediario delegato, l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta.

Qualora il cedente, il prestatore o l'intermediario delegato, ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può procedere alla variazione dei dati comunicati, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

L'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del II° mese successivo alla chiusura del trimestre, rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate in ciascun trimestre, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente. Relativamente al secondo trimestre tale termine è prorogato al 20 settembre.

Trimestre di riferimento	Comunicazione integrazione AdE entro	Variazione dati entro	Comunicazioni quantum dovuto
I° (gennaio-marzo)	15 aprile	30 aprile	15 maggio
II° (aprile-giugno)	15 luglio	10 settembre	15 agosto
III° (luglio-settembre)	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre
IV° (ottobre-dicembre)	15 gennaio	31 dicembre	15 febbraio

* * * * *

2.2 Assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture analogiche

Nel caso di **fatture emesse in formato cartaceo** l'imposta viene assolta mediante apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo (la cosiddetta "**marca da bollo**") rilasciato con modalità telematiche da parte degli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate. Le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso del contrassegno nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idonee a garantire il collegamento telematico con la stessa Agenzia sono state emanate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005.

Generalmente la marca da bollo viene applicata sull'originale della fattura rilasciata al cliente, mentre sulla copia che resta al soggetto emittente (o sulle altre copie) di una locuzione del tipo: "*Imposta di bollo assolta sull'originale nella misura di due euro, contrassegno numero....*" evidenziando il numero del contrassegno (*marca da bollo "telematica"*) apposta sul documento consegnato al cliente.

Esempio – fattura analogica emessa da contribuente in regime forfettario

MARIO ROSSI
Via Roma, n. 1 Milano (MI)
Codice fiscale _____ Partita IVA n. ____

Fattura n. _____/2021 del ___/3/2021

Spettabile
ALPHA SRL
Via Milano, n. 1 Roma (RM)
Codice fiscale n. _____
Partita IVA n. _____

Descrizione dell'operazione:
Competenze per consulenza ed assistenza prestate nel mese di febbraio 2021 (rif. Contratto del 02/1/2021), nei seguenti termini:

Onorari	Euro	1.000,00
Imposta di bollo	<u>Euro</u>	<u>2,00</u>
Totale fattura	Euro	1.002,00

Operazione non soggetta ad IVA ai sensi della L. 190/2014 art. 1 commi 54 e seguenti, come modificata dalla L. 145/2018 art. 1, comma 9, – Regime forfettario.
Imposta di bollo assolta sull'originale nella misura di due euro, contrassegno n. " _____ "

È possibile, esclusivamente per le fatture in formato cartaceo, assolvere l'imposta di **bollo in modo virtuale** seguendo le indicazioni contenute degli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. 642/1972 in base ai quali:

- ✓ il contribuente può richiedere al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate una specifica autorizzazione per poter assolvere al pagamento dell'imposta in modo virtuale;
- ✓ per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve presentare apposita dichiarazione contenente l'indicazione del numero presuntivo di atti e documenti da assoggettare ad imposta emessi e ricevuti durante l'anno;
- ✓ l'ufficio competente procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, con possibilità di ripartire l'importo dovuto in tante rate quanti sono i bimestri del periodo;
- ✓ entro il successivo mese di gennaio (31.01), il contribuente deve poi presentare una dichiarazione contenente il numero di atti e documenti emessi nell'anno precedente, al fine della liquidazione definitiva dell'imposta, determinando quindi il debito (o l'eventuale credito) da versare nella rata bimestrale in scadenza nel mese di febbraio.

Sulle fatture emesse dopo il rilascio dell'autorizzazione da assoggettare ad imposta di bollo, va riportata la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale" e gli estremi della relativa autorizzazione.

3. PROFILI SANZIONATORI

Come già indicato l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta con:

- ✓ il contrassegno per le sole fatture cartacee;
- ✓ le modalità virtuali tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici;
- ✓ le modalità individuate dall'art. 6 D.M. 2014 per le fatture elettroniche emesse tramite il Sdl.

In caso di **omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta di bollo**, la sanzione applicabile diverge a seconda delle condizioni:

- ✓ in caso di versamento dell'imposta mediante contrassegno, la sanzione amministrativa va dal 100 al 500 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta, oltre al pagamento dovuto (*art. 25 D.P.R. n. 641/1972*);
- ✓ in caso di versamento con modalità diverse dal contrassegno, la sanzione applicabile è pari al 30% dell'importo non versato (*art. 13 D.P.R. n. 642/1997*);
- ✓ in riferimento a fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l'Agenzia delle Entrate ha potuto calcolare l'imposta stessa, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.471 del 1997, ridotta di un terzo. Ai sensi dell'articolo 13: *"Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la suddetta sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo"*.

La sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, ai sensi dell'articolo 12-novies, comma 1, è pari:

- ✓ al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.
- ✓ al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.
- ✓ ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

L'Amministrazione finanziaria rileva che: sulla sanzione citata nel citato art. 12- novies si possa applicare l'istituto del **ravvedimento operoso** se il contribuente decide di regolarizzare spontaneamente la propria posizione; l'invio della comunicazione di violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta l'impossibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, la base imponibile su cui calcolare il ravvedimento è rappresentata dalla sanzione ordinaria, e, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 471/1997 la violazione potrà essere regolarizzata versando una sanzione ridotta pari a:

- ✓ 1/10 se la regolarizzazione avviene nel termine di 30 giorni dall'omesso versamento;
- ✓ 1/9 se avviene entro 90 giorni;
- ✓ 1/8 se avviene entro un anno;
- ✓ 1/7 se avviene entro due anni;
- ✓ 1/6 se avviene oltre il termine di due anni.

* * * * *

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

